



PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE, ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 81 del 19/12/2007.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPALI GENERALI

Art. 1) Oggetto.....	3
Art. 2) Definizioni	3

Titolo II - AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 3) Impianto termico.....	5
Art. 4) Impianto termico disattivato.....	5

Titolo III - COMPETENZA

Art. 5) Ente competente.....	6
Art. 6) Settore competente del Servizio Responsabile.....	6

Titolo IV - DOCUMENTAZIONE

Art. 7) Documentazione dell'impianto.....	6
7.1 Libretto di impianto	
7.2 Libretto di centrale	

Titolo V – RESPONSABILITÀ IMPIANTO TERMICO

Art. 8) Responsabile dell'impianto.....	8
Art. 9) Terzo responsabile.....	9
Art.10) Obblighi e facoltà dei soggetti responsabili d'impianto.....	9
Art.11) Controllo tecnico periodico e manutenzione.....	10
Art.12) Rendimento minimo dei generatori di calore.....	11

Titolo VI - COMPITI ENTE LOCALE

Art.13) Accertamenti ed ispezioni	11
13.1 Catasto degli impianti termici	
13.2 Impianti termici di nuova installazione	
13.3 Impianti termici ristrutturati, sostituzione generatore di calore.	
13.4 Variazione di titolarità	
13.5 Riattivazione dell'impianto termico.	
13.6 Trasloco generatore di calore	
Art.14) Ispettori	14
14.1 Requisiti	
14.2 Accertamento dell'idoneità tecnica	
14.3 Attività	
Art.15) Ispezioni.....	15
15.1 Oneri	
15.2 Attività preliminare ispezione	
15.3 Ispezione	
15.4 Condizioni di immediato pericolo	
15.5 Trasmissione verbali di ispezione	
15.6 Verifica eliminazione delle anomalie	

Art.16) Sanzioni.....	17
16.1 Fattispecie sanzionatorie	
16.2 Procedimento sanzionatorio	

TITOLI VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.17) Affidamento ad organismo esterno.....	19
Art.18) Modifiche alla documentazione.....	19
Art.19) Applicazione del Regolamento.	19
Art.20) Allegati.....	19
Art.21) Disposizioni transitorie	20

TITOLO I - PRINCIPALI GENERALI

Art.1) Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina le competenze affidate alla Provincia di Taranto dal Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 27 settembre 2007 in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 192/2005, così come modificato dal D.Lgs 311/2006.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento provinciale, si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici e alle norme UNI e CEI emanate in attuazione della suddetta normativa.

Art.2) Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per:

- a) **“conduzione”** il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto, convogliandolo ove previsto, nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;
- b) **“controlli sugli edifici o sugli impianti”** le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- c) **“esercizio e manutenzione di un impianto termico”** il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- d) **“generatore aggiuntivo”** quello avente funzioni di complemento rispetto ad un impianto termico principale e collegato allo stesso mediante collettore;
- e) **“impianto termico di nuova installazione”**, l'impianto termico installato in edificio di nuova costruzione o in edificio precedentemente privo di impianto termico;
- f) **“ispettore”** la persona fisica, incaricata di pubblico servizio dalla Provincia, che esegue direttamente le ispezioni presso gli utenti e facente parte dell'elenco degli ispettori di impianti termici della Provincia di Taranto, visionabile presso il Settore Competente;
- g) **“ispezioni su edifici ed impianti”**, gli interventi di ispezione tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- h) **“manutenzione ordinaria dell'impianto termico”**, le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con

strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

- i) "**manutenzione straordinaria dell'impianto termico**", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- j) "**occupante**", chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici;
- k) "**potenza termica del focolare**" di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- l) "**potenza termica dell'impianto**" la somma delle potenze termiche dei singoli generatori che alimentano l'impianto;
- m) "**proprietario dell'impianto termico**", il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente Regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- n) "**responsabile impianto termico**", il proprietario dell'impianto termico ovvero l'occupante dell'unità immobiliare ovvero il terzo responsabile dell'impianto termico;
- o) "**ristrutturazione di un impianto termico**", l'insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- p) "**Servizio Responsabile**", il servizio facente parte del Settore Competente della Provincia di Taranto, individuato ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- q) "**sostituzione di un generatore di calore**", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza termica del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
- r) "**terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico**", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

Titolo II - AMBITO D'APPLICAZIONE

Art.3) Impianto termico

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio, il controllo e manutenzione, l'ispezione degli impianti termici ovverosia di quegli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

2. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

Art.4) Impianto termico disattivato

1. Sono considerati disattivati, pertanto non soggetti agli obblighi previsti dalla Legge 10/1991 e dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i, i seguenti impianti:

- a) impianti privati di parti essenziali (caldaia, bruciatore, circolatore) senza le quali l'impianto non può funzionare;
- b) impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal responsabile dell'impianto con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto (sigilli).

In tali ipotesi l'intervento di disattivazione deve essere eseguito da tecnici qualificati operanti sul mercato, abilitati ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera c) - e) della legge 46/90, con contestuale rilascio di rapporto tecnico di controllo e manutenzione da allegare alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Sono inoltre considerati impianti disattivati quelli per cui non sia attiva la fornitura di combustibile e/o di energia elettrica; anche in tal caso il responsabile dovrà dimostrare l'effettiva condizione dell'impianto termico con pertinente documentazione, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Il responsabile dell'impianto termico di cui ai commi 1 del presente articolo, deve dichiarare (allegato G/Reg.) la disattivazione del proprio impianto termico, alla Provincia o altro organismo eventualmente incaricato, entro sette giorni dalla stessa, annotando la data di disattivazione sul libretto d'impianto o di centrale. La trasmissione della dichiarazione con allegata documentazione deve essere effettuata a mano ovvero a mezzo fax, tassativamente entro il suddetto termine.

4. Il responsabile dell'impianto termico di cui ai commi 2 del presente articolo, deve dichiarare (allegato G/Reg.) la disattivazione del proprio impianto termico, alla Provincia o altro organismo eventualmente incaricato, entro sette giorni dalla stessa, annotando la data di disattivazione sul libretto d'impianto o di centrale. La trasmissione della sola dichiarazione deve essere effettuata a mano ovvero a mezzo fax, tassativamente entro il suddetto termine. A completamento della dichiarazione di disattivazione, il responsabile dell'impianto deve produrre la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di cessazione della fornitura di combustibile e/o energia elettrica.

5. La Provincia, o altro organismo eventualmente incaricato, può comunque eseguire in qualsiasi momento e senza obbligo di alcun preavviso verifiche a campione sulle dichiarazioni pervenute.

6. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si accerti la non veridicità di quanto dichiarato, fermo restando la segnalazione all'autorità giudiziaria, al responsabile dell'impianto sarà addebitato il costo

dell'ispezione per analoga classe di potenza, di cui alla tabella dell'allegato A1/Reg. quadro C e D al presente Regolamento.

7. Qualora nessuna dichiarazione venga fatta pervenire in osservanza dei predetti termini e/o modalità, in caso d'ispezione sull'impianto termico, al responsabile sarà addebitato il costo della stessa per analoga classe di potenza, di cui alla tabella dell'allegato A1/Reg. quadro C e D al presente Regolamento.

Titolo III - COMPETENZA

Art.5) Ente competente

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento regionale n. 24 del 27 settembre 2007, la Provincia di Taranto effettua, per tutti i Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti e, ai sensi dell'art. 4, comma 5 dello stesso Regolamento regionale, per i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, gli accertamenti e le ispezioni necessarie l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici (art. 9 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.), con onere a carico degli utenti, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica.

Art.6) Settore competente del Servizio Responsabile

La Provincia di Taranto individua, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241 del 07/08/90, il Servizio Energia, facente parte del Settore Ecologia ed Ambiente, quale Servizio Responsabile che procederà all'istruttoria degli adempimenti disciplinati dal presente Regolamento.

Titolo IV - DOCUMENTAZIONE

Art.7) Documentazione dell'impianto

1. Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:

A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:

- libretto di impianto conforme al modello previsto dal decreto 17 marzo 2003 n. 60;
- libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice, ovvero, libretto d'istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;
- dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 218/98;
- rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.

B. impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:

- libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60;
- libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice, ovvero, libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;

- autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori;
- dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detta legge, documentazione di cui al D.P.R. 218/98;
- rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.

Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve essere riportato in evidenza sul «libretto di impianto» o sul «libretto di centrale».

2. I libretti di impianto e di centrale devono essere conservati, a cura del responsabile dell'esercizio e manutenzione, presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico, e possono essere compilati ed aggiornati anche in forma elettronica; in tal caso, è la copia conforme del file, stampata su carta, che deve essere conservata presso l'unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l'impianto termico.

7.1 Libretto di impianto

1. In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianto termico e in caso di sostituzione del generatore di calore con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, è prescritta l'adozione del libretto di impianto.

2. La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1-bis, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati del primo controllo del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all'atto della prima messa in servizio, a cura della ditta installatrice.

La ditta installatrice, nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, ha l'obbligo di inviare alla Provincia o ad altro organismo eventualmente incaricato, la scheda identificativa del libretto d'impianto (scheda 1 bis), entro trenta giorni dalla data di prima messa in servizio.

3. La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di impianto, devono essere effettuate:

- per la Scheda 2, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma per accettazione anche da parte del terzo responsabile;
- per la Scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono la propria firma leggibile;
- per la Scheda 8, dal soggetto che invia all'Ente il rapporto tecnico di cui all'art 13.1 del presente Regolamento, ovvero – in caso di ispezione – dall'ispettore incaricato dall'Ente;
- Scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile;
- Scheda 10, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

4. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l'occupante, nel caso di rilascio dell'unità locata o, il proprietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

5. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

7.2 Libretto di centrale

1. In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianto termico, con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione del libretto di centrale.

2. La compilazione iniziale (schede 1, 1bis, 4, 5, 8 e 9), comprensiva dei risultati del primo controllo di combustione, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura della ditta installatrice.

La ditta installatrice, nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, ha l'obbligo di inviare alla Provincia o ad altro organismo eventualmente incaricato, la scheda identificativa del libretto di centrale (scheda 1 bis), entro trenta giorni dalla data di prima messa in servizio.

3. La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di centrale, devono essere effettuate:

- per la Scheda 2, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
- per la Scheda 3, il proprietario, l'occupante o l'amministratore con firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;
- per le Schede 6 e 7, devono essere compilate o dal manutentore o dal terzo responsabile;
- per la Scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma leggibile;
- per la Scheda 10, nel caso di ispezione eseguita dalla Provincia di Taranto, sarà lo stesso ispettore incaricato a compilare la seconda parte della scheda;
- per la Scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;
- per la Scheda 12, deve essere compilata dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione.

4. In caso di nomina dell'amministratore e successiva rescissione contrattuale, l'amministratore è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo amministratore subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

5. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo terzo responsabile subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.

6. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, gli impianti alimentati a sansa, devono essere muniti di «libretto di centrale» predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a controllo, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per i controlli; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni previste dal D.P.R. n. 412/93.

Titolo V – RESPONSABILITÀ IMPIANTO TERMICO

Art.8) Responsabile dell'impianto

1. Il responsabile dell'impianto è il proprietario, così come definito dall'art. 2, lettera m, del presente Regolamento, o per esso un terzo, avente i requisiti stabiliti dall'art. 2, lettera r, del presente Regolamento, che se ne assume la responsabilità.

2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa sostituisce, per la durata dell'occupazione, il proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed ai controlli di efficienza energetica di cui all'art. 5 dell'allegato L al D.Lgs 192/2005 e s.m.i..

3. Al fine dell'applicazione del presente Regolamento non sono considerate occupazioni di unità immobiliari quelle aventi durata uguale o inferiore a sessanta giorni. In tali ipotesi la responsabilità dell'impianto termico è attribuibile al proprietario dell'immobile o dell'occupante che ne ha disponibilità per un periodo superiore al predetto termine.

Art. 9) Terzo responsabile

1. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del presente Regolamento, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.

2. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'impianto si identifica con l'occupante che può delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile della manutenzione, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui all'art. 11, comma 7, del D.P.R. n. 412/93.

3. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della Legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia.

4. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo appositamente incaricato per le ispezioni (Allegato F/Reg).

5. Alla medesima Provincia ovvero all'organismo appositamente incaricato, il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dismissione dell'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto (Allegato F/Reg).

6. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione Europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000, per attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.

Art.10) Obblighi e facoltà dei soggetti responsabili d'impianto

1. Durante l'esercizio degli impianti il responsabile deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia (art 31, comma 1 Legge del 9 gennaio 1991, n. 10).

2. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente (art 7, comma 1 al D.Lgs 192/2005 e s.m.i.).

3. Il responsabile dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni controllo e manutenzione, a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della Legge 5 marzo 1990, n.

46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Art.11) Controllo tecnico periodico e manutenzione

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite, da parte del responsabile dell'impianto, conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

5. I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al D.Lgs 192/2005 e s.m.i., per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G al D.Lgs 192/2005 e s.m.i., per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:

- a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporco delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
- c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW .

6. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici previsti al comma precedente ma tali da poter modificare le modalità di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze.

7. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

8. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente (art. 7, comma 2 al D.Lgs 192/2005 e s.m.i.). Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto tecnico di controllo e manutenzione, da rilasciare al responsabile dell'impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti d'impianto o centrale.

9. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato F al D.Lgs 192/2005 e s.m.i.. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato G al D.Lgs 192/2005 e s.m.i..

10. L'operatore, al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, dovrà inoltre registrare quanto effettuato, negli appositi spazi del libretto d'impianto o centrale.

Art.12) Rendimento minimo dei generatori di calore

1. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di efficienza energetica, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato H al D.Lgs 192/2005 e s.m.i..

2. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato H, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore verifica da parte della Provincia di Taranto, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte dell'Ente.

3. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati all'allegato H del D.Lgs 192/2005 e s.m.i., sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 412/93, e successive modifiche.

Titolo VI - COMPITI ENTE LOCALE

Art.13) Accertamenti ed ispezioni

13.1 Catasto degli impianti termici

1. La Provincia di Taranto, al fine di facilitare ed omogeneizzare territorialmente gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti, nonché per ottenere un quadro conoscitivo completo ed unitario tale da rendere più efficace l'adempimento dei propri compiti, realizza un sistema informativo relativo agli impianti termici di pertinenza.

2. Il sistema o "catasto degli impianti termici" è costituito dalle informazioni raccolte, dall'Ente o dall'organismo eventualmente incaricato, mediante trasmissione, da parte dei responsabili degli impianti termici ubicati sul territorio di competenza, dei rapporti tecnici di controllo e manutenzione conformi agli allegati A2/Reg. o A3/Reg. al presente Regolamento.

3. Il responsabile dell'impianto termico ha l'obbligo di consegnare, alla Provincia di Taranto ovvero l'organismo incaricato, il rapporto tecnico di controllo e manutenzione conforme agli allegati

A2/Reg. o A3/Reg. al presente Regolamento, con timbro e firma dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità, entro trenta giorni dalla data di effettuazione del controllo periodico di efficienza energetica di cui all'art. 11 comma 5 al presente Regolamento.

Le modalità di consegna dei rapporti tecnici di controllo e manutenzione sono dettagliatamente definite nell'allegato L/Reg. al presente Regolamento.

4. La Provincia di Taranto ovvero l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutti i rapporti tecnici di controllo e manutenzione pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari.

5. I suddetti rapporti tecnici di controllo e manutenzione non saranno ritenuti validi se non conformi ai criteri di cui all'allegato I/Reg. al presente Regolamento.

6. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti tecnici di controllo e manutenzione trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto tecnico di controllo e manutenzione. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali, la Provincia di Taranto ovvero l'organismo incaricato, pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

7. I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici devono essere riportati sul libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all'art. 7 del presente Regolamento, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.

8. Nell'ambito della fase ispettiva di cui sopra, nel caso di impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a quindici anni, la Provincia di Taranto ovvero l'organismo incaricato, effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso, conformemente al comma 4, articolo 9, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.. In tali ipotesi, l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:

a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;

b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW, con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;

c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.

9. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera c) del comma precedente costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima.

13.2 Impianti termici di nuova installazione.

1. Per gli impianti termici installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di inviare, alla Provincia di Taranto ovvero

l'organismo eventualmente incaricato, il rapporto tecnico di controllo e manutenzione (A2/Reg. o A3/Reg.) entro sette giorni decorrenti dalla data di ultimazione dell'installazione.

2. In tale ipotesi, il responsabile dell'impianto deve trasmettere, unitamente al rapporto tecnico di controllo e manutenzione:

- ricevuta di versamento secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato A1/Reg. quadro A e B del presente Regolamento.

3. Qualora nessun rapporto tecnico di controllo e manutenzione venga fatto pervenire secondo le modalità ed i termini di cui ai commi 1 e 2, al responsabile sarà irrogata la sanzione di cui all'art 16.1 comma 4, nonché, in caso d'ispezione d'ufficio sull'impianto termico, addebitato il costo dell'ispezione per analoga classe di potenza, di cui alla tabella A1/Reg. quadro C e D allegata al presente Regolamento.

13.3 Impianti termici ristrutturati, sostituzione generatore di calore.

1. Per gli impianti oggetto di ristrutturazione o di sostituzione del generatore successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di inviare, alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, il rapporto tecnico di controllo e manutenzione (A2/Reg. o A3/Reg.) entro sette giorni decorrenti dalla data di ultimazione della ristrutturazione o della sostituzione del generatore.

2. In tale ipotesi, il responsabile dell'impianto deve trasmettere, unitamente al rapporto tecnico di controllo e manutenzione:

- ricevuta di versamento secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato A1/Reg. quadro A e B del presente Regolamento, salvo compensazione;

3. Qualora nessun rapporto tecnico di controllo e manutenzione venga fatto pervenire secondo le modalità ed i termini di cui ai commi 1 e 2, al responsabile sarà irrogata la sanzione di cui all'art 16.1 comma 4, nonché, in caso d'ispezione d'ufficio sull'impianto termico, addebitato il costo dell'ispezione per analoga classe di potenza, di cui alla tabella A1/Reg. quadro C e D allegata al presente Regolamento.

13.4 Variazione di titolarità

1. Colui che subentra nella responsabilità di un impianto termico ha l'obbligo di dichiararlo alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, entro sessanta giorni data di subentro, a mezzo di modello di cui all'allegato H/Reg. Unitamente alla dichiarazione di cui sopra il nuovo responsabile dell'impianto termico deve presentare idonea documentazione comprovante l'acquisita responsabilità.

2. Qualora per l'impianto di cui si acquisisce la nuova responsabilità non risulti pervenuto, alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, rapporto tecnico di controllo e manutenzione (A2/Reg. o A3/Reg.), il subentrante ha l'obbligo di produrlo entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della responsabilità (Allegato H/Reg), con allegata ricevuta di versamento, secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato A1/Reg. quadro A e B del presente Regolamento.

3. Allorché nessun rapporto tecnico di controllo e manutenzione venga fatto pervenire secondo le modalità ed i termini di cui al comma 2, al responsabile sarà irrogata la sanzione di cui all'art 16.1 comma 4, nonché, in caso d'ispezione d'ufficio sull'impianto termico, addebitato il costo dell'ispezione per analoga classe di potenza, di cui alla tabella A1/Reg. quadro C e D allegata al presente Regolamento.

13.5 Riattivazione dell'impianto termico.

1. Il responsabile che riattiva il proprio impianto termico precedentemente disattivato con le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, ha l'obbligo consegnare, alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, entro il termine di sette giorni dalla data di riattivazione, il rapporto tecnico di controllo e manutenzione con unita ricevuta di versamento secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato A1/Reg. quadro A e B al presente Regolamento.

2. Qualora nessun rapporto tecnico di controllo e manutenzione venga fatto pervenire secondo le modalità ed i termini di cui al comma 1, al responsabile sarà irrogata la sanzione di cui all'art 16.1 comma 4, nonché, in caso d'ispezione d'ufficio sull'impianto termico, addebitato il costo dell'ispezione per analoga classe di potenza, di cui alla tabella A1/Reg. quadro C e D allegata al presente Regolamento.

13.6 Trasloco generatore di calore

Il responsabile dell'impianto termico che trasloca il proprio generatore di calore presso una nuova ubicazione deve:

- disattivare l'impianto termico posto nella precedente ubicazione secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 4;
- mettere in servizio il generatore presso la nuova ubicazione secondo le modalità ed i termini di cui:
 - a) all'art. 13.2, se lo stesso viene reinstallato su un nuovo impianto termico;
 - b) all'art. 13.3, se lo stesso viene reinstallato su un impianto esistente per sostituire un altro generatore;
 - c) all'art. 13.5, se lo stesso viene reinstallato su un impianto termico disattivato in precedenza.

Nei casi a), b), c) previsti dal presente articolo, l'anzianità di installazione (art.11) del impianto termico presso la nuova ubicazione è determinata dalla vetustà d'installazione del generatore traslocato.

Art.14) Ispettori

14.1 requisiti

1. La Provincia ovvero l'organismo incaricato, porta a compimento le proprie funzioni di ispezione mediante l'attività di personale incaricato aventi requisiti minimi di cui all'allegato I) del D.P.R. 551/99.

2. Per garantire il rispetto di quanto previsto dal punto 5 del suddetto allegato I), il personale incaricato alle ispezioni degli impianti deve possedere i requisiti di cui all'art. 3, lettera a), (laurea) o lettera b), (diploma) della legge 46/90. Preso atto delle diverse interpretazioni in merito alla incompatibilità delle figure imprenditoriali collegate agli impianti termici e la figura dell'ispettore, si ritiene necessario definire quanto segue:

- *Si precisa che, così come riportato sull'allegato I del D.P.R. 551/99, il personale incaricato di ispezionare gli impianti non può essere il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone, ma non può svolgere comunque qualsiasi altra attività sugli impianti termici, anche se installati al di fuori del proprio territorio di competenza, al limite sull'intero territorio nazionale.*

14.2 Accertamento dell'idoneità tecnica

1. Al fine di avere un unico standard di valutazione della preparazione tecnica degli ispettori che operano sul territorio, la Provincia di Taranto potrà avvalersi dell'ENEA per l'esame dell'accertamento di idoneità tecnica degli ispettori.

2. Si ritengono quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti i soggetti in possesso dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dall'ENEA, nonché tutti gli ispettori che, pur non in possesso del suddetto attestato, dispongano della necessaria esperienza acquisita nel corso dello svolgimento di attività d'ispezione, che deve essere attestata dagli Enti locali presso cui hanno prestato la loro opera.

3. All'atto della stesura del presente Regolamento la Provincia di Taranto è dotata di un elenco di ispettori costituito da tecnici sia in possesso di attestato di idoneità ENEA sia di riconoscimento di esperienza acquisita attraverso procedure di evidenza pubblica attivate a suo tempo dallo stesso Ente.

14.3 Attività

Nello svolgimento dell'attività di ispezione l'ispettore:

- è munito di tessera con codice identificativo fornito dalla Provincia di Taranto, riportante il logo attribuito, la fotografia ed i dati personali, che è tenuto ad esibire al responsabile dell'impianto;
- non dà inizio alle operazioni in caso di mancata identificazione del responsabile, o di assenza di delega scritta, in caso di nomina di persona di fiducia;
- può sospendere in qualsiasi momento o anche rifiutare di iniziare le operazioni qualora ritenesse che non vi siano le condizioni minime di sicurezza per procedere ulteriormente;
- non può in alcun modo eseguire operazioni che compromettano o alterino il funzionamento dell'impianto;
- può chiedere di azionare il termostato di regolazione (o apparecchiature analoghe) al responsabile (o a persona di sua fiducia, ad esempio il manutentore), al fine di verificarne il funzionamento;
- non deve fornire giudizi, informazioni, consigli commerciali, né rispondere a domande in tal senso sull'impianto e sulla sua conduzione e manutenzione, né, tanto meno, richiedere somme di denaro a nessun titolo;
- deve consegnare al responsabile una copia della relazione d'ispezione in cui vi è l'esito della stessa;
- non deve effettuare nessun tipo di regolazione.

In particolare, l'apertura e chiusura del foro per l'introduzione della sonda deve avvenire a carico del responsabile dell'impianto, che può farla eseguire ad altro personale di sua fiducia (ad esempio, al manutentore). L'ispettore si limiterà ad inserire la sonda per i rilievi.

Art.15) Ispezioni

15.1 Oneri

1. Le ispezioni condotte a seguito di presentazione del rapporto tecnico di controllo e manutenzione da parte del responsabile, di cui all'art. 13.1 (A2/Reg. o A3/Reg), sono finanziate mediante i versamenti, corrisposti da tutti i soggetti responsabili di impianto contestualmente alla presentazione dei rapporti tecnici di controllo e manutenzione, secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato A1/Reg. quadro A e B al presente Regolamento. Su tali impianti termici, pertanto, le ispezioni saranno eseguite a campione e senza alcun onere diretto per l'utente.

2. Il responsabile d'impianto che non ha inviato nei termini previsti dal presente Regolamento il rapporto tecnico di controllo e manutenzione di cui all'art. 13.1 (A2/Reg. o A3/Reg.), in caso d'ispezione è tenuto a corrispondere alla Provincia, a titolo di rimborso spese sostenute per la medesima, l'importo riportato per classe di potenza nella tabella dell'allegato A1/Reg. quadro C e D al presente Regolamento.

3. Il responsabile di cui al precedente comma, al momento dell'ispezione deve consegnare all'ispettore della Provincia ovvero di altro organismo eventualmente incaricato, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del costo della medesima. In mancanza l'ispettore, ai soli fini della sicurezza

dell'impianto nonché della tutela della pubblica e privata incolumità, procede d'ufficio ad eseguire l'ispezione dell'impianto con oneri anticipati dall'Ente.

4. La Provincia, in tal caso, procederà immediatamente al recupero del credito previo notifica di diffida (Allegato E/Reg.) al pagamento dell'importo dovuto entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della stessa. La suddetta intimazione al pagamento viene notificata per iscritto contestualmente all'ispezione ovvero, ove ciò non sia possibile, a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi nei successivi trenta giorni.

5. Successivamente, il Dirigente del Settore Competente, unitamente al Servizio Responsabile preposto, attiverà le procedure consequenziali previste per Legge per il recupero coatto, tenuto conto dei costi aggiuntivi previsti.

15.2 Attività preliminare ispezione

1. Le ispezioni saranno effettuate previo preavviso scritto, di cui agli allegati B1-B2-B3-B4-B5-B6/Reg. al presente Regolamento, notificato al responsabile dell'impianto entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data fissata per l'ispezione, a mano o a mezzo di raccomandata A.R. .

2. La Provincia ovvero l'organismo incaricato potrà eccezionalmente, in casi di immediato pericolo per persone o cose ed in alternativa al preavviso scritto, concordare col responsabile dell'impianto la data di effettuazione dell'ispezione.

3. La data prevista o concordata per l'ispezione può essere rinviata una sola volta su richiesta del responsabile dell'impianto, da comunicarsi per iscritto, almeno sette giorni prima dell'ispezione. In tal caso la nuova data dell'ispezione sarà fissata previo accordo con il Servizio preposto.

4. Ove alla data prevista o concordata, l'ispezione non avvenga per motivi imputabili al responsabile d'impianto, a quest'ultimo sarà addebitata la somma forfetaria, a titolo di rimborso spese relative all'accesso, di cui alla tabella A1/Reg. quadro E al presente Regolamento.

15.3 Ispezione

1. L'ispettore incaricato dei controlli dovrà eseguire i controlli attenendosi alle procedure previste dalle norme UNI e CEI.

2. L'ispettore al termine dell'ispezione redigerà una relazione d'ispezione secondo il modello di cui agli allegati C1/Reg. o C2/Reg. al presente Regolamento, che sarà sottoscritta dal medesimo e dal responsabile dell'impianto o suo delegato, al quale sarà rilasciata una copia.

3. Qualora, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, l'ispettore constati il mancato rispetto delle relative disposizioni di legge o regolamento, sulla relazione verranno riportati specificatamente tutti i parametri risultati non conformi.

4. Nel solo caso d'accertamento di anomalie dell'impianto termico, l'ispettore incaricato dovrà diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio non inferiore a quindici giorni dalla notifica della diffida, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificategli (Allegato D/Reg). Ad intervento eseguito il responsabile dovrà inviare alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, apposito rapporto tecnico di controllo e manutenzione (A2/Reg. o A3/Reg.) comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto, a mano o a mezzo di raccomandata A.R. .

Al rapporto tecnico di controllo e manutenzione di messa a norma, il responsabile dell'impianto dovrà allegare, a titolo di rimborso spese per la successiva ispezione a campione sugli stessi, la ricevuta del versamento di importo pari a quanto previsto, per classe di potenza, dalla tabella A1/Reg. quadro F al presente Regolamento.

5. Il mancato adempimento da parte del responsabile dell'impianto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, entro il termine assegnato, comporta l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art 16.2

6. L'invio del rapporto tecnico di controllo e manutenzione, comprovante la messa a norma degli impianti, non precluderà all'Ente e, per esso, all'organismo eventualmente incaricato, di effettuare ispezioni a campione senza oneri aggiuntivi a carico degli utenti ispezionati.

7. In caso di riscontrata e reiterata assenza o rifiuto (allegato M/Reg.) del responsabile dell'impianto termico alle ispezioni ovvero di accertata non conformità dell'impianto termico alle norme in materia, la Provincia di Taranto, darà seguito alle procedure finalizzate alla sospensione della fornitura del combustibile da parte delle imprese di distribuzione.

8. Nel caso in cui, in sede di ispezione, vengano riscontrate non conformità per cui la Provincia di Taranto non è direttamente competente, questa ne darà comunicazione all'autorità competente in materia.

15.4 Condizioni di immediato pericolo

Qualora all'esito dell'ispezione sugli impianti termici si accerti una situazione di pericolo immediato, l'ispettore provvederà immediatamente alle debite segnalazioni al responsabile dell'impianto e alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, al fine delle procedure consequenziali.

15.5 Trasmissione verbali di ispezione.

I dati relativi ai controlli effettuati saranno trasmessi dall'ispettore al Servizio Responsabile della Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, che provvederà all'inserimento di tali dati nella sezione ispezioni del catasto degli impianti termici.

15.6 Verifica eliminazione delle anomalie

1. Sugli impianti termici oggetto di diffida ai sensi dell'art. 15.3 comma 4 del presente Regolamento, per i quali sia pervenuto rapporto tecnico di controllo e manutenzione di messa a norma (allegato A2/Reg. o A3/Reg.) con unito versamento, la Provincia di Taranto ovvero l'organismo eventualmente incaricato, effettua ispezioni a campione senza alcun onere diretto per l'utente.

2. Qualora, in sede di seconda ispezione a campione, l'ispettore riscontri la non veridicità del rapporto tecnico di controllo e manutenzione di messa a norma pervenuto, la Provincia di Taranto contesta al responsabile le violazioni di legge o regolamento accertate.

Art.16 Sanzioni

16.1 Fattispecie sanzionatorie

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, il quale ne assume la responsabilità, che non adotta le misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.

2. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, che mantiene in esercizio gli impianti e non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

3. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, che in violazione all'art. 11 comma 8 del presente Regolamento, non esegue dette attività a regola d'arte, ovvero non redige e sottoscrive rapporto tecnico di controllo e manutenzione conformemente ai modelli previsti dalle norme del d.lgs. 192 e s.m.i. e dalle norme di attuazione e nel

rispetto della normativa vigente e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. In tal caso la Provincia di Taranto applica la sanzione e ne da comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il responsabile d'impianto che non consegna alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, il rapporto tecnico di controllo e manutenzione (A2/Reg. o A3/Reg.), nei termini e secondo le modalità definite dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

5. Il subentrante nella responsabilità di un impianto termico che in violazione dell'art 13.4 non dichiara il subentro, alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

6. La ditta installatrice che in violazione degli artt. 7.1 comma 2 e 7.2 comma 2, non invia alla Provincia o ad altro organismo eventualmente incaricato, la scheda identificativa del libretto d'impianto o di centrale, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

16.2 Procedimento sanzionatorio

1. In caso di accertata violazione delle disposizioni di legge o regolamento in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici, la Provincia di Taranto contesta al trasgressore le irregolarità rilevate mediante notificazione a mezzo di raccomandata A.R. , entro i termini di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

2. Nel caso previsto all'art. 16.1 comma 3 si procede all'irrogazione immediata della sanzione in danno del manutentore, con contestuale diffida del responsabile dell'impianto termico alla messa a norma dello stesso, entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di notifica della diffida. Al responsabile dell'impianto termico che disattende le prescrizioni nonché gli adempimenti contenuti nella diffida, la Provincia di Taranto contesta le violazioni accertate in sede d'ispezione, mediante notificazione a mezzo di raccomandata A.R., entro i termini di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione, gli interessati, possono far pervenire alla Provincia di Taranto scritti difensivi e documenti, e possono chiedere di essere sentiti dallo stesso Ente.

4. La Provincia di Taranto, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'organo che ha redatto il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

5. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.17) Affidamento ad organismo esterno

La Provincia di Taranto potrà affidare le attività d'ispezione ed accertamento di cui al presente Regolamento ad un apposito organismo esterno all'uopo incaricato con apposita convenzione.

Art.18) Modifiche alla documentazione

I modelli e/o i verbali allegati al presente Regolamento potranno essere modificati con determinazione del Dirigente del Settore Competente l'unità di cui all'art. 6 del presente Regolamento, in relazione ad esigenze che dovessero verificarsi a seguito dell'evoluzione normativa e tecnica.

Art.19) Applicazione del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di approvazione attraverso apposita Deliberazione di Consiglio provinciale.

Art.20) Allegati

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento la modulistica da adottare è la seguente:

Allegato A1/Reg.: tabella tariffe;

Allegato A2/Reg.: modello di rapporto tecnico di controllo e manutenzione per impianti < 35 kW;

Allegato A3/Reg.: modello di rapporto tecnico di controllo e manutenzione per impianti ≥ 35 kW;

Allegato B1/Reg.: modello di preavviso d'ispezione per impianti < 35 kW, con R.T.C.M. pervenuto;

Allegato B2/Reg.: modello di preavviso d'ispezione per impianti < 35 kW, con R.T.C.M. non pervenuto;

Allegato B3/Reg.: modello di preavviso d'ispezione per impianti ≥ 35 kW, con R.T.C.M. pervenuto;

Allegato B4/Reg.: modello di preavviso d'ispezione per impianti ≥ 35 kW, con R.T.C.M. non pervenuto;

Allegato B5/Reg.: modello di preavviso di II ispezione con R.T.C.M. pervenuto;

Allegato B6/Reg.: modello di preavviso di II ispezione con R.T.C.M. non pervenuto;

Allegato C1/Reg.: modello di relazione d'ispezione per impianti < 35 kW;

Allegato C2/Reg.: modello di relazione d'ispezione per impianti ≥ 35 kW;

Allegato D/Reg.: verbale di accertamento con diffida alla messa a norma;

Allegato E/Reg.: verbale di diffida per mancato pagamento;

Allegato F/Reg.: modello di nomina/revoca terzo responsabile;

Allegato G/Reg.: modello di dichiarazione d'impianto termico disattivato;

Allegato H/Reg.: modello di dichiarazione di variazione di responsabilità dell'impianto termico;

Allegato I/Reg.: criteri determinanti l'invalidità del R.T.C.M.;

Allegato L/Reg.: prospetto periodicità di consegna del R.T.C.M.;

Allegato M/Reg.: verbale di mancata verifica.

(R.T.C.M.: rapporto tecnico di controllo e manutenzione)

Art.21) Disposizioni transitorie

1. Gli utenti che alla data di applicazione del presente Regolamento (art. 19) hanno provveduto a disattivare il proprio impianto termico ai sensi dell'art 4 del presente Regolamento, devono dichiarare entro il 28/02/2008, alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, l'avvenuta disattivazione dell'impianto termico (allegato G/Reg.).

Qualora nessuna dichiarazione venga fatta pervenire nei termini di cui sopra, in caso d'ispezione sull'impianto termico, al responsabile sarà addebitato il costo della stessa per analoga classe di potenza, di cui alla tabella A1/Reg. quadro C e D allegata al presente Regolamento.

2. I responsabili d'impianto che per il biennio 2006/2007 non hanno provveduto ad effettuare l'autodichiarazione del proprio impianto termico, hanno l'obbligo di consegnare entro il 30/04/2008, alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, il solo rapporto tecnico di controllo e manutenzione (allegati A2/Reg o A3/Reg) relativo all'impianto, salvo che il responsabile sia in grado di determinare con certezza dell'ammontare del costo e della durata del periodo di autodichiarazione.

La Provincia di Taranto ovvero l'organismo eventualmente incaricato, comunica a mezzo posta, ai rispettivi responsabili che hanno presentato il solo rapporto tecnico di controllo e manutenzione, l'importo del versamento da effettuare all'Ente, la cui attestazione dovrà essere fatta pervenire, alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, entro il 30/09/2008.

Qualora nessuna attestazione di versamento sia fatta pervenire nei suddetti termini, la Provincia di Taranto ovvero l'organismo eventualmente incaricato, riterrà il rapporto tecnico di controllo e manutenzione pervenuto, nullo, ai sensi dell'art. 13.1 comma 5, e procederà ad effettuare sui rispettivi impianti, ispezioni d'ufficio con costi a carico del responsabile secondo la tabella di cui all'allegato A1/Reg. quadro C e D al presente Regolamento.

3. I responsabili d'impianto che per il biennio 2006/2007 hanno provveduto a consegnare alla Provincia l'autodichiarazione del proprio impianto termico, e alla data del 31/03/2008 hanno già effettuato i controlli di efficienza energetica, di cui all'art 11 comma 5 del presente Regolamento, hanno l'obbligo consegnare entro il 30/04/2008, alla Provincia di Taranto ovvero all'organismo eventualmente incaricato, il relativo rapporto tecnico di controllo e manutenzione (allegati A2/Reg. o A3/Reg), con unita ricevuta di versamento secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'allegato A1/Reg. quadro A e B al presente Regolamento

Qualora nessuno rapporto tecnico di controllo e manutenzione venga fatto pervenire nei suddetti termini, al responsabile sarà irrogata la sanzione amministrativa di cui all'art 16.1 comma 4 del presente Regolamento, nonché, in caso d'ispezione d'ufficio sull'impianto, addebitato il costo dell'ispezione per analoga classe di potenza, di cui alla tabella A1/Reg. quadro C e D allegata al presente Regolamento.

4. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 4 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i., non sono considerati, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento da parte della Provincia di Taranto, gli impianti alimentati a combustibile solido.

5. Resta valido la presentazione dei modelli G ed F, anche ministeriali, redatti precedentemente alla data di pubblicazione della modulistica allegata al presente regolamento.